



COPIA

Consiglio Comunale

Deliberazione n° 18 del 12/06/2012

Oggetto: **Approvazione aliquote di competenza comunale dell'Imposta Municipale Propria**

L'anno **duemiladodici**, il giorno **dodici** del mese di giugno alle ore **19.00**, nella sala del Consiglio comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 04/06/2012- prot.5717, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione **Ordinaria** e in seduta **Pubblica** di prima convocazione.

Per il punto in oggetto, risultano presenti :

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti		COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	MORI ROSSANA	X		12	CHITI MARINELLA	X	
2	LOTTI LUCA		X	13	DE BERNARD CRISTINA	X	
3	BERTELLI DANIELE	X		14	TOMBELLI TANIA	X	
4	VAIANI LEONARDO	X		15	PAVESE FEDERICO		X
5	LONDI PAOLO	X		16	ROSI MARIO	X	
6	ALDERIGHI GABRIELE	X		17	TOMEIO GIANLUCA		X
7	PUCCI MARCO	X		18	BAGNAI DANIELE	X	
8	ARETINI ALDA	X		19	ROSSI LELIO	X	
9	BRUSCOLI SIMONE	X		20	MADIA GIUSEPPE		X
10	GHERI CHIARA		X	21	LAMI FRANCA	X	
11	CARADONNA COSTANZA	X					
						16	5

PRESIEDE l'adunanza il Presidente del Consiglio **Sig.ra MORI ROSSANA**

PARTECIPA la **Dott.ssa ANZILOTTA PAOLA** Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori i consiglieri: Rosi – Lami – Chiti.

Assessori esterni che partecipano all'adunanza: - Tizzanini G.- L. Rovai - F. Montesoro – M. Cresci – Corsinovi R.- P. Marcucci.

IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

- Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Montelupo Fiorentino, 12/06/2012

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Bugetti Luisa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, per quanto riguarda la competenza a deliberare;

Visti:

- Il D.lgs. del 18/08/2000 n° 267;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione ed il Regolamento del Consiglio Comunale;

Vista la seguente proposta di deliberazione n. 43/2012, ad oggetto: “Approvazione aliquote di competenza comunale dell'Imposta Municipale Propria” a firma del responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI Dott.ssa Bugetti Luisa, di cui fa proprio il contenuto;

<< Premesso che l'Istituzione dell'Imposta Municipale Propria non è una facoltà ma un obbligo in capo ai Comuni in quanto da questa imposta derivano importantissime risorse per lo Stato che le ha inserite nelle misure essenziali del cosiddetto “Decreto Salva Italia”;

Viste le seguenti disposizioni normative:

- a. il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Federalismo Municipale), agli articoli 8 e 9 ha previsto l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), stabilendone la decorrenza a partire dall'anno 2014 con conseguente sostituzione, per la componente immobiliare, dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e le relative addizionali per i redditi fondiari riferiti ai beni non locati e dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
- b. l'art. 13, comma 1, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, ha anticipato tale decorrenza, in via sperimentale, all'anno 2012, prevedendone l'applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014;
- c. l'art. 4 del Decreto Legge 16/2012, convertito con Legge n. 44/2012, ha modificato ed integrato sia l'art. 9 del D. Lgs. 23/2011 che l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;
- d. l'IMU è disciplinata:
 - dall'art. 13 D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e successive modifiche;
 - dagli artt. 8 e 9 (e successive modifiche) del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
 - dal D.Lgs. 504/1992 (istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili – ICI) nelle parti richiamate dalla nuova normativa;
 - dai regolamenti comunali approvati in conformità all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in ambito tributario dei Comuni;

Visto l'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 il quale prevede:

- al comma 6, che l'aliquota di base dell'imposta è fissata allo 0,76% della base imponibile, con facoltà per i Comuni di modificare tale misura, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- ai commi 7 e 8, che l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze è pari allo 0,40% e l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3/bis, del D.L. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) è pari allo 0,20%;
- al comma 10, ultimo periodo: che i Comuni possono estendere l'applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, nonché la detrazione d'imposta, anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 662/1996 (anziani o disabili residenti in istituti di ricovero);
- allo stesso comma 10: che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, € 200.00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui sopra, è maggiorata di € 50.00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale;
- la suddetta maggiorazione non può superare € 400.00 e pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a € 600.00;
- il comma 11 stabilisce che: è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso strumentale e delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, l'aliquota di base di cui al comma 6 (0,76%);

Preso atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come convertito nella L. 214/2011;

Preso atto, altresì, che la detrazione per "abitazione principale" e per le relative pertinenze è stabilita dalla legge nella misura di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 10, ultimo periodo dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito nella L. 214/2011 applicando la suddetta detrazione anche all'abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata e che abbia costituito l'ultima residenza prima del ricovero;

Ritenuto, al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento, anche alla luce delle innovazioni normative relative alla "abitazione principale", di stabilire che i contribuenti interessati debbano presentare all'Amministrazione Comunale - entro e non oltre il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta relativa all'anno di riferimento - specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale, con l'indicazione degli immobili oggetto di agevolazione, nelle seguenti fattispecie:

- unità immobiliari possedute da anziani e disabili residenti permanentemente presso istituti di ricovero;
- immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata e che non posseda un'altra abitazione sull'intero territorio italiano;

Ritenuto, inoltre, di doversi avvalere della facoltà concessa ai Comuni dal citato art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, prevedendo una differenziazione delle aliquote per alcune tipologie di immobili e di procedere a determinare la misura delle aliquote IMU per l'anno 2012 nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione tenendo conto delle seguenti motivazioni:

1. che per l'anno 2012, le attribuzioni statali relative ai servizi indispensabili vengono diminuite, per effetto sia delle precedenti manovre finanziarie che della manovra anticipativa dell'IMU, di oltre 600.000 euro, mettendo in grave pregiudizio il mantenimento dei servizi;
2. che è opportuno, nella sua prima applicazione, semplificare al massimo il calcolo di quanto dovuto, in considerazione della difficoltà che i cittadini dovranno affrontare in questa prima fase;
3. che, pertanto è opportuno limitare al massimo il numero delle aliquote da applicare provvedendo a incidere su poche tipologie di immobili;
4. che per quanto riguarda l'abitazione principale l'aliquota base viene aumentata di una percentuale tale da riportare il pagamento dell'IMU al medesimo valore dell'ICI pagata fino al 2008 al lordo dell'ulteriore detrazione per i figli a carico;

5. che in questa fase si ritiene necessario salvaguardare il lavoro nel senso più ampio del termine, non andando ad aggravare ulteriormente l'imposizione sulle attività produttive i cui immobili vengono lasciati all'aliquota base fissata dallo stato;
6. che in questa fase si ritiene di incidere in modo significativo su tutti i proprietari immobili abitativi diversi dall'abitazione principale, a qualunque titolo utilizzati, in considerazione del maggiore capacità contributiva e del maggiore valore patrimoniale a loro disposizione.

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

propone

1. di stabilire, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2012:

Aliquota ordinaria, aree edificabili, terreni agricoli ed immobili diversi da quelli sotto indicati	0,76%
Immobili rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, della legge 214/2011	0,20%
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (comprese le fattispecie assimilate di cui all' art. 3, commi 8 e 9 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU)	0,48%
Immobili identificati nella categoria catastale da A/1 ad A/9 (abitazioni) e relative pertinenze diversi dall'abitazione principale, a qualunque titolo utilizzati, compresi gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.	1,06%

2. Di inviare copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Di riservarsi la facoltà prevista dalla Legge di provvedere all'eventuale revisione delle aliquote entro il 30/9/2012 nel caso le stime di gettito si rivelino insufficienti al mantenimento degli equilibri di bilancio.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.>>

Udita la discussione, come da verbale della seduta.

Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

Proceduto a votazione in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 16
Favorevoli n. 12
Contrari n. 4 (PDL / UDC)

DELIBERA

1. di approvare la su estesa proposta del Responsabile del Servizio AFFARI GENERALI;

Dopodiché, il Consiglio Comunale, con separata votazione che consegue lo stesso risultato:

Presenti n. 16
Favorevoli n. 12
Contrari n. 4 (PDL / UDC)

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fto Mori Rossana

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott.ssa Anzilotta Paola

ESEGUIBILITA'

Ai sensi dell' art 134, comma 4°, del D.Lgs 267 del 18/08/2000 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Montelupo Fiorentino lì, 12/06/2012

Il Segretario Generale
Fto Dott.ssa Anzilotta Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267.
Registrato al n° _____

Montelupo Fiorentino lì, _____

Per il Segretario Generale
L'incaricato dell'affissione
Fto Manuela Scali

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per la decorrenza di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell' art 134, comma 3°, del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Montelupo Fiorentino lì,

Il Segretario Generale
Fto Dott.ssa Anzilotta Paola

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Montelupo Fiorentino,.....